

Articolo 8

Graduatoria e procedure

Sulla base delle domande d'iscrizione acquisite dal Comune viene formata una graduatoria secondo i criteri e i punteggi indicati nel presente regolamento che tengono conto prioritariamente della residenza, della composizione del nucleo familiare, della situazione lavorativa dei genitori, di situazioni di disagio sociale, di disabilità.

Il nucleo familiare del minore per il quale è richiesta l'ammissione al servizio è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

Le domande pervenute successivamente al termine stabilito nell'avviso annuale e prima della pubblicazione della graduatoria, saranno inserite in quest'ultima e saranno soggette, pur sempre in ordine di precedenza, a scorrimento per il caso in cui si rendano disponibili posti all'interno delle strutture.

Le domande pervenute successivamente alla data di formazione della graduatoria saranno acquisite al protocollo comunale ai fini della loro registrazione e saranno oggetto di scorrimento, salvo titoli di preferenza, al progressivo liberarsi dei posti nella struttura.

I punteggi sono attribuiti sulla base delle informazioni fornite, all'atto dell'iscrizione, tramite autocertificazione e tramite presentazione della documentazione comprovante le situazioni non autocertificabili.

Hanno priorità assoluta in graduatoria e nei successivi aggiornamenti, rispetto alle altre domande d'iscrizione presentate:

- a) i bambini e le bambine segnalati dai Servizi Sociali con richiesta di inserimento con procedura d'urgenza;
- b) i bambini e le bambine in possesso di attestazione ai sensi delle seguenti disposizioni normative:
 - L. 104/92 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
 - Art. 20 del D.L. 78/2009 (convertito con L. 102/2009): "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile";
 - L. 118/1971 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili");
 - L. 381/1970 ("Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti");
 - L. 382/1970 ("Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili");
- c) i figli riconosciuti da un solo genitore oppure orfani, anche di un solo genitore.

L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri:

1) Nucleo familiare

- a) Affidamento esclusivo del bambino/a ad un unico genitore risultante da un atto dell'autorità giudiziaria (autocertificato): 10

- b) Presenza nel nucleo di altri/e minori in affidamento familiare (autocertificato): 5
- c) Per ogni ulteriore figlio/figlia convivente o non convivente con il/la bambino/a:
- c.1) sotto i tre anni non frequentante un nido comunale o convenzionato: 5
- c.2) sotto i tre anni già frequentante un nido d'infanzia comunale: 7
- c.3) sotto i tre anni per il quale si presenta contestualmente domanda di iscrizione: 10
- c.4) iscritto o frequentante le Scuole d'Infanzia del territorio: 7
- c.5) da tre a dieci anni compresi: 5
- d) Per ogni ulteriore figlio/figlia minorenni fino a dieci anni compresi: 3
- e) Stato di gravidanza della madre risultante da idonea certificazione medica del S.S.N: o di medico convenzionato con il S.S.N.: 2

2) Esercizio di attività lavorativa, professionale o d'intelletto.

Contratto full time o part-time superiore $\geq 100\%$: punti 14

Contratto part-time fra il 100% e il 75%: punti 12

Contratto part-time tra il 75% e il 50%: punti 10

Contratto part-time tra il 50% e il 25%: punti 8

Contratto part-time, ovvero corso studi universitari e post- universitari $< 25\%$: punti 6

Inoccupato/disoccupato: punti 3

L'orario settimanale/impegno lavorativo da dichiarare è quello fissato dal CCNL e/o contratto individuale di lavoro, contratto a progetto, anche cumulando più contratti di lavoro o tipologie lavorative, senza la maggiorazione prodotta da eventuali straordinari.

Il/la dichiarante, quando il monte ore dichiarato è comprensivo di un secondo lavoro, è tenuto a specificarne tipologia, datore/datrice di lavoro, durata contratto e ore settimanali lavorate.

3) Problemi sanitari del nucleo familiare

Per ogni componente del nucleo familiare stabilmente convivente del bambino o della bambina per cui viene presentata la domanda di iscrizione, in possesso di attestazione ai sensi della: legge n° 104/92; decreto legge n° 78/2009, convertito in legge n° 102/2009; legge n° 118/1971; legge n° 381/70; legge n° 382/70: punti 3

Criteri di preferenza a parità di punteggio. Priorità.

In caso di parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base alle seguenti precedenze:

- numero dei fratelli /delle sorelle presenti nel nucleo in cui vive il/la bambino/a;
- bambino/a (richiedente il servizio) più grande di età in base alla data di nascita (anno, mese, giorno e ora).

Gli utenti con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. n. 104/1992), fino all'ISEE di 50.000,00 euro sono esonerati dal pagamento della retta.

A parità di punteggio, in graduatoria, si procederà all'ammissione dell'utente più piccolo di età nella sezione dei lattanti e il più grande nella sezione dei divezzi.

Ai sensi dell'art. 12 comma della legge 17/02/1992 n. 104 alla bambina o al bambino avente i requisiti di cui all'art. 9.4, lett. a), b), c) e d) del presente Regolamento è garantito prioritariamente l'inserimento al nido nei limiti del 10% dei posti totali.

L'ufficio competente procederà ad effettuare controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, tesi ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e con criteri organizzativi stabiliti dall'Amministrazione comunale. La non veridicità delle dichiarazioni sostitutive comporta l'esclusione immediata dalla graduatoria, tranne nel caso in cui la dichiarazione mendace non comporti modifica del punteggio attribuito o non arrechi danno ad altri beneficiari.

Le graduatorie verranno formulate tenendo conto anche dei casi non esattamente riconducibili alle varie tipologie espresse nella tabella dei punteggi e trattati nel rispetto della privacy.

La graduatoria predisposta e approvata conformemente ai precedenti commi del presente articolo verrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune e ne sarà data pubblicazione sul sito istituzionale del medesimo nella sezione Amministrazione Trasparente.

Entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio potrà essere proposto ricorso da parte degli interessati all'Amministrazione Comunale, che deciderà in merito entro 10 giorni.

Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza alcuna opposizione, la graduatoria è esecutiva. In caso di presentazione di ricorso, il Comune valuterà le ragioni ed in caso di accoglimento verrà redatta nuova graduatoria la quale sarà immediatamente esecutiva.